



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

Direzione Generale
Servizio Artigianato

DETERMINAZIONE N. 1524 DEL 23.10.2009

Oggetto: L.R. 19 ottobre 1993, n. 51, artt. 2 e 10 bis. **BANDO 2008.**
Concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi a imprese artigiane su programmi di investimento.
ERRATA-CORRIGE: DETERMINAZIONE N. 1421 DEL 01.10.2009.

IL DIRIGENTE

VISTA la determinazione n. 1421 del 01.10.2009 avente ad oggetto “ L.R. 19 ottobre 1993, n. 51, artt. 2 e 10 bis. **BANDO 2008.** Concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi a imprese artigiane su programmi di investimento. Approvazione della graduatoria provvisoria. Operazioni di sorteggio.”;

CONSIDERATO CHE per mero errore materiale, le premesse della citata determinazione n. 1421 contengono alcune inesattezze e pertanto si rende necessario procedere alla loro rettifica;

RILEVATO l’errore materiale relativo al richiamo al regime “De Minimis” contenuto nel punto sei e sette delle premesse;

RILEVATO l’errore materiale relativo al mancato richiamo all’articolo 17, comma 3, del Bando, contenuto nel punto ventidue delle premesse;

RITENUTO di dover procedere alla correzione dei suddetti errori materiali;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

DETERMINA

- ART. 1) Il punto sei, pagina 1 delle premesse, dove è scritto “ VISTA la deliberazione della G. R. 2/18 del 17 gennaio 2006 e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto “L.R. 51/1993, art. 10 bis – contributi in conto capitale – nuove Direttive di attuazione con specifico riferimento alle disposizioni relative alla modalità di concessione delle agevolazioni secondo la procedura a Bando da applicarsi compatibilmente al regime De minimis” è sostituito dal seguente “VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2/18 del 17 gennaio 2006 avente ad oggetto L.R. 51/1993 art. 10 bis – Contributi in conto capitale – Nuove direttive di attuazione, modificata con deliberazione della Giunta Regionale n. 17/7 del 26 aprile 2006 e n. 64/7 del 18 novembre 2008, approvata in via definitiva con deliberazione della Giunta Regionale n. 2/1 del 15 gennaio 2009 relativa alle modalità di concessione delle agevolazioni secondo la procedura a Bando da applicarsi in base alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 800/2008 (Regolamento Generale di Esenzione)”;
- ART. 2) Il punto sei, pagina 1 delle premesse, dove è scritto “VISTO il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 379 del 28 dicembre 2006 relativo alla applicazione degli Artt. 87 e 88 del Trattato CE agli Aiuti di importanza minore De Minimis” è sostituito dal seguente “VISTO il Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008”;
- ART. 3) Il punto ventidue, pagina 3 delle premesse, dove è scritto “CONSIDERATO che il Bando non contiene disposizioni specifiche applicabili in caso di domande collocate in posizioni di parità e di insufficienza delle risorse per disporre la concessione delle agevolazioni e che, trattandosi di procedura paraconcorsuale, si ritiene legittimo procedere ai sensi e per gli effetti dell’articolo 77 del R. D. 23



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

maggio 1924, n. 827 Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, in base al quale, ove nelle aste, due o più concorrenti facciano la stessa offerta, ed essa sia accettata e non possa, come nel caso di specie, essere migliorata a causa del limite derivante dalla predeterminazione vincolante dei criteri fissati nel Bando, la sorte decide chi debba essere il beneficiario" è sostituito dal seguente "CONSIDERATO che, in attuazione del disposto di cui all'articolo 17, comma 3 del Bando, qualora alcune imprese abbiano identico punteggio è previsto il ricorso al meccanismo residuale del sorteggio, applicando per analogia il principio generale ricavabile dall'articolo 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827;

- ART. 4) la presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sarà resa disponibile, sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it.
- ART. 5) La presente Determinazione, ai sensi dell'art. 21 comma 9 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, sarà comunicata all'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio.

F.to Il Direttore del Servizio

Dr. Francesco Sanna